

Allegato n. 1

Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema Neve della Toscana

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Verifica dei requisiti di ammissibilità**
 - 2.4 *Accordo di partenariato***

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.6 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Soggetto gestore**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio**
 - 5.4 Cause d'inammissibilità**
 - 5.5 Criteri di selezione**
 - 5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione**
 - 5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione**
 - 5.8 Rinuncia all'agevolazione**

- 6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Obblighi del beneficiario**

- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 7.1 Modifiche dei progetti e proroga dei termini**
 - 7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento**
 - 7.3 Procedura di modifica del beneficiario**
 - 7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario**

- 8. EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI**
 - 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica**

- 8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
 - 8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione
 - 8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
 - 8.5 Verifica finale dei progetti
 - 8.6 Controlli in loco e ispezioni
 - 8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio
9. **REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI**
- 9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
 - 9.2 Revoca parziale
 - 9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
 - 9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 9.5 Sanzioni
10. **DISPOSIZIONI FINALI**
- 10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 10.3 Disposizioni finali
11. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATI AL BANDO

- **Modello di Domanda**
- **Modello di Fidejussione**
- **Modello dichiar. intestazioni fiduciarie**
- **Modello dichiarazione cumulo**
- **Modello dichiarazione precedenti penali**
- **Modello dichiarazione carichi pendenti**
- **Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi**
- **Scheda progettuale e piano finanziario**
- **Schema delle fasi del bando**

1. FINALITA' E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento mira ad agevolare le imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), sostenendo le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti, al fine di:

- a) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
- b) modernizzare gli impianti sciistici e impianti a fune.

Il bando è emanato:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998;
- nel rispetto della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- ai sensi della L.R. 77 del 27/12/2017 art. 8 "Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana".

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad €1.000.000,00

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (ATS, ATI, Rete-Contratto)- come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE - aventi sede legale e/o unità locale in Toscana, che gestiscono impianti sciistici ubicati nelle aree sciabili di interesse locale della Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri), come individuate all'articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).

Possono partecipare, altresì, le Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili, se in possesso dei requisiti previsti dal bando

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della L.R. n. 71/2017 e secondo la nozione di "requisiti di carattere generale " fornita dall'art.7 comma 1, lett. a).

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria).

1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria coerente con quelle identificate al punto 1.1, ;
2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale e più precisamente nei comuni dove insistono impianti sciistici ricompresi nelle aree sciistiche di cui al punto 2.1; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC);
4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca² adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017;
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001³:

¹ Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

² Art.23 L.R. n. 71/ 2017

³ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁴;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁶:
- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
- associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
 - corruzione,
 - peculato,
 - frode⁷ compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale ,
 - terrorismo,
 - riciclaggio,
 - sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
 - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁵ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁶ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

⁷ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁸ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;⁹
9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁰; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
10. possedere la "dimensione" di MPMI;
11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
12. Non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le gravi fattispecie di reato in materia di lavoro per le fattispecie di cui al requisito n. 7, lett. c), ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato). Il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;
13. essere in regola con la normativa antimafia¹¹;
14. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, valutata in base al seguente criterio:

$PN/(CP-C) > 0,2$ (indice di solidità patrimoniale)

Dove

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda, ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, libere professioni) sulla base di un prospetto.

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/ partner indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa/ partner;

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

⁸ Art. 25, L.R. n. 71/2017

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

¹¹ D.Lgs. 159/2011

a) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art 2424 C.C.) accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

b) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda, c) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti , a) e b) dovranno risultare versati, nella misura in cui hanno concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione anche a titolo di anticipazione e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra costituirà causa di revoca totale dell'agevolazione concessa per il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

15. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹²;

16. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹³;

17. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando e/o la normativa *de minimis*;

18. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- **verifiche d'ufficio con controllo puntuale** dei requisiti di cui ai punti 3), 4), 5), 9), 13), 14), 15), 17 limitatamente alla normativa *de minimis* , 18) e dei punti 1) e 2) del paragrafo 2.2 se posseduti al momento della domanda;
- **verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (30%) del possesso alla data di presentazione della domanda** dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12), 16), 17) del medesimo paragrafo.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 14), 15) e 16), in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande¹⁴, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) , mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione pari al 10%.

La dichiarazione di cui al punto 12) del paragrafo 2.2, acquisita in autocertificazione in sede di domanda, sarà verificata con controllo a campione (30%) ai fini dell'erogazione; in caso di esito positivo del controllo dei carichi pendenti in corso di definizione, l'erogazione del contributo verrà sospesa fino agli esiti definitivi del procedimento penale.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁵ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7) e 8).

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 6), 7), 8), 10), 11), 12) e 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

¹² Reg. (CE) n. 651/2014, art. 2 punto 18)

¹³ Art. 3 dell' allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

¹⁴ Art. 14, L.R. n. 71/2017, e D.Lgs. 39/2010

¹⁵ Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

2.4. Accordo di partenariato.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto fino all'erogazione a saldo del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana S.p.A in qualità di Organismo Intermedio incaricato.;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sistemaneve@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata sistemaneve@pec.sviluppo.toscana.it, cui seguirà l'inserimento d'ufficio sul sistema informatico) trasmettono entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Le Reti-Soggetto e i Consorzi sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda. I pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto ed al Consorzio.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese di cui al presente bando si applica la procedura valutativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998¹⁶.

¹⁶ Art. 9, L.R. n. 71/2017

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto nei territori e per le finalità di cui al paragrafo 1.1, in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- le varie fasi del progetto, ivi compreso l'impatto del progetto da realizzare in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali del progetto;
- i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto sulla stagionalizzazione dei flussi turistici.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato deve essere compreso tra un importo minimo di € 10.000,00 e un massimo di € 300.000,00.

Tuttavia l'importo massimo di ciascun progetto ammissibile è calcolato in base al 40% del valore della produzione, rilevato sulla singola impresa o sul raggruppamento di imprese, quale media semplice degli esercizi 2015-2016-2017.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione, fatta salva la possibilità di inizio anticipato al 1 Ottobre 2017 (ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013). Il termine finale è stabilito al 31 Ottobre 2018.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi per:

- a) personale,
- b) materiali,
- c) servizi appaltati,
- d) comunicazioni,
- e) energia,
- f) manutenzione,
- g) affitto,
- h) amministrazione,
- i) ottenimento attestazione da parte di un revisore legale ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 14), 15) e 16) del paragrafo 2.2 del Bando e della certificazione della regolare rendicontazione finale delle spese.

Non sono ammessi a contributo:

- a) il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori o coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

3.5 Intensità dell'agevolazione

L'agevolazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e del Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore -"de minimis", (quest'ultimo per le spese già sostenute al momento della presentazione della domanda)consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in c/esercizio fino ad un massimo dell'80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura.

3.6 Cumulo

1) nell'ipotesi in cui l'intervento è attuato ai sensi del Reg. 651/2014, lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

2) nell'ipotesi in cui l'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013, lo stesso può essere cumulato con altri aiuti "deminimis" concessi a norma di altri regolamenti "deminimis" a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

"Spesa finanziata da Regione Toscana nell'ambito della

- L.R. 77 del 27.12.2017 art.8 "Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana";
- per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Per la gestione del presente bando è stato individuata, con Delibera di Giunta Regionale n. 110 del 5/02/2018, Sviluppo Toscana S.p.A. (società in house della Regione Toscana).

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line. Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, è necessario registrarsi sul sistema accesso unico all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/>

Le istruzioni per la presentazione della domanda di aiuto sono contenute nella Guida al sistema Accesso Unico scaricabile al seguente link: https://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Essa potrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 21/05/2018 e fino alle ore 17.00 del 29/06/2018.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner dovrà compilare apposita domanda contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla "presentazione" della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sulla pagina informativa dedicata al bando sul sito di Sviluppo Toscana Spa ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando, la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

Tutta la documentazione deve essere redatta e presentata in lingua italiana.

La domanda, da compilarsi sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> contiene le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000

DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (requisito punto 10) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE "de minimis"; (requisito punto 17) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA; (requisito punto 11) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE DI CUMULO; (requisito punto 17) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI (requisito punto 7) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹⁷ (requisito punto 12) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRASTO DEL LAVORO NERO E SOMMERSO; (requisito punto 8) del paragrafo 2.2);

DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA' A CONTRARRE AI SENSI del D.Lgs. n. 231/2001; (requisito punto 6) del paragrafo 2.2);

Dichiarazioni rilasciate in carta libera

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa; tale dichiarazione sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento pdf generato al momento della chiusura della compilazione

Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

- PROPOSTA PROGETTUALE- PIANO FINANZIARIO – illustrativi del progetto, firmati digitalmente dal legale rappresentante;
- DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:
 - a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
 - a 1) le imprese che hanno chiuso ma non ancora depositato il bilancio dovranno allegare copia dello stesso in quanto non acquisibile d'ufficio;
 - b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia delle dichiarazioni dei redditi anno 2015-2016-2017, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti; qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto non si sia ancora presentata la dichiarazione dei redditi per l'annualità 2017, potrà essere provvisoriamente allegata quella predisposta per l'invio alla Agenzia delle Entrate, in vista della tempestiva trasmissione all'Organismo Intermedio di quella effettivamente presentata.

¹⁷Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

In assenza delle dichiarazioni dei redditi il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

- COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato (in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato) unitamente alle contabili attestanti il versamento da parte dei soci dell'aumento di capitale sottoscritto;
- dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, dei soci per eventuali crediti per versamenti ancora dovuti
- COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato;
- DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto; questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita (in questo caso dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa);
- documentazione necessaria al rilascio dell'informativa antimafia (nei casi previsti dalla normativa vigente): dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, e generalità da rilasciare a cura dei Soggetti di cui allo schema delle tipologie previste dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011, (la modulistica sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.).

Qualora il progetto sia presentato da aggregazioni in una delle seguenti forme:

- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti facenti parte dell'aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto.

Nel caso di RTI/ATS/Rete Contratto la proposta progettuale dovrà essere compilata solo dal soggetto capofila. Nel caso di RTI/ATS/Rete Contratto il piano finanziario dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.3.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5. ISTRUTTORIA. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Soggetto Gestore.

L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

- **valutazione** (v. paragrafo 5.5).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.6)

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire **le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.**

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 14), 15), 17) (de minimis), 18) del paragrafo 2.2.

Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d'ufficio e con controllo puntuale.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 15 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 17¹⁸), 18), di cui al paragrafo 2.2;
- l'assenza della proposta progettuale.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.5 Criteri di selezione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri di selezione definiti con delibera di Giunta regionale n. 374 del 9/04/2018, adottata ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014.

- a) Impatto del progetto realizzato in termini di sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti, di incentivazione dell'esercizio di tutti gli sport invernali, di modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune:
 - Punti 4 se alto;
 - Punti 3 se medio;
 - Punti 2 se basso;
- b) impatto del progetto sulla destagionalizzazione dei flussi turistici:
 - Punti 4 se alto;
 - Punti 3 se medio;
 - Punti 2 se basso;
- c) Livello di chiarezza della proposta progettuale in termini di risultati attesi:
 - Punti 4 se alto;
 - Punti 3 se medio;
 - Punti 2 se basso;
- d) Sinergie attuate nella gestione degli impianti:
 - Punti 2 se progetti presentati da imprese o consorzi di più imprese

A parità di punteggio, è data priorità all'ordine cronologico di arrivo della domanda.

5.6 Formazione della graduatoria e concessione dell'agevolazione

¹⁸ Fatta salva la possibilità di rideterminare il contributo in materia di cumulo e normativa De Minimis

L'attività istruttoria (ammissibilità e valutazione dei progetti) si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande sulla base dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5.

Ai sensi della l.r. n. 71/2017¹⁹, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

La Regione Toscana/Soggetto gestore, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi) contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, l'Amministrazione direttamente o tramite il soggetto gestore provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

Costituisce a tutti gli effetti **atto di concessione** il provvedimento di approvazione della graduatoria e di scorrimento della stessa, adottato dall'Amministrazione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

Qualora l'importo totale dei contributi concedibili sia superiore alla dotazione del bando, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente su tutti i beneficiari collocati in graduatoria, fino all'occorrenza massima della dotazione finanziaria prevista dalla misura.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7 Controlli successivi alla concessione dell'agevolazione

Dopo la concessione ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua, a pena di decadenza in relazione ai requisiti **autocertificati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda**, i controlli su un campione pari al 30% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.2, punti- 6), 7), 8),10), 11), 12) e 16) e 17) (cumulo).

Il requisito di cui al **punto 13) (antimafia)** del paragrafo 2.2 è verificato d'ufficio con controllo puntuale su tutti i soggetti ammessi a contributo.

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:
http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazione

¹⁹ Art.16, L.R. n. 71/2017

[cumenti.html](#). oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente²⁰, purché asseverate da un revisore legale.

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C alla Regione Toscana/soggetto gestore. In questo caso l'amministrazione regionale adotta un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione²¹ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- 1) realizzare il progetto ammesso;
- 2) realizzare il progetto entro il 31 ottobre 2018;
- 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
- 4) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto/investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata in ottemperanza delle disposizioni vigenti;
- 5) comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto e (ove ricorre) richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
- 6) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- 7) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- 8) rispettare il divieto di cumulo;
- 9) in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 6.1;
- 10) rispettare l'obbligo di attivare i tirocini²², attivare almeno un tirocinio non curriculare connesso alle attività oggetto del contributo, nel periodo di realizzazione dell'attivazione

²⁰ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

²¹ Art. 24, L.R. n. 71/2017

²² Delibera G.R. n. 72/2016 e Delibera G.R. n. 443/2017

stessa, per i contributi concessi fra 100.000,00 e 200.000,00 euro. Un ulteriore tirocinio ogni 200.000,00 euro ulteriori di contributo concessi, fino ad un massimo di 10 tirocinanti e fermi restando i limiti di cui all'art. 86 nonies del DPGR 47/R/2003. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale obbligo, il soggetto beneficiario sarà assoggettato alla revoca del 10% del contributo stesso.

Sono esclusi da tale obbligo:

- i beneficiari con sedi operative nelle aree di crisi di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015;
 - beneficiari accreditati come agenzie formative che realizzano progetti formativi finanziati
 - i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - i beneficiari che attivino, successivamente all'assegnazione del contributo regionale e prima della sua erogazione, anche parziale, un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- 11) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.CCIAA, 2.sede, 3.durc, 4.procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7.casellario giudiziale, 12.caporalato, 13.antimafia, 14.capacità economico-finanziaria e 18.impresa attiva;
- 12) mantenere in ottemperanza delle disposizioni vigenti i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
- a) essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20%.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online, almeno 30 giorni prima della rendicontazione finale del progetto, mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere

sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di modifica del beneficiario di cui al successivo paragrafo 7.4. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle dinamiche societarie.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché il progetto realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite dal soggetto oggetto di revoca. E' in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli altri soggetti per la restituzione delle somme eventualmente percepite dal soggetto oggetto di revoca.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana Spa dedicata alle varianti del bando in oggetto al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI.

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento²³

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

²³ Art. 20 L.r. 71/2017 e ss.mm.ii.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

7.3 Procedura di modifica del beneficiario.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013²⁴.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013.²⁵

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

Il soggetto gestore verifica la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017²⁶ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, in misura pari al 10%.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto e della relativa agevolazione

²⁴ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

²⁵ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

²⁶ Art. 14, comma 2, L.R. n.71/2017

La rimodulazione o riduzione del progetto e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.3., i progetti dovranno concludersi e le relative spese pagate entro e non oltre il 31/10/2018; entro tale data il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo accedendo alla piattaforma telematica di Sviluppo Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti che si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana SpA;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, pagati non oltre il 31 ottobre 2018, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio DLgs 231/07).
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana SpA.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese (ATS, ATI, Rete-Contratto), i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte, in base ad autonomi procedimenti di erogazione.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/a saldo) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, 12), 13) e 18) di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 12) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria²⁷

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²⁸.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e – ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

²⁷ *Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."*

²⁸ *Art. 8, L.R. n. 71/2017*

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²⁹.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (v. allegato) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012. Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;

²⁹ D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute.

8.6 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 gg.** Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione;
- mancata realizzazione del progetto;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana.

Nel caso di partenariati la revoca totale dell'agevolazione al capofila comporta la revoca totale dell'agevolazione a tutti i componenti del partenariato.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2018, la revoca può essere disposta in misura parziale in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale o parziale procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi i termini previsti nella comunicazione di ingiunzione al pagamento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione³⁰ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale³¹.

Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo di sola Istruttoria	Costo erogazione e di Recupero	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso totale in caso revoca
Costo minimo	Euro 295,00	Euro 814,00 + 380,00	Euro 295,00	Euro 1489,00
Costo medio	Euro 855,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 855,00	Euro 2646,00
Costo massimo	Euro 1781,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 1781,00	Euro 3000,00

1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfettario dei costi è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di un Consorzio, o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfettario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:

a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;

b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme

³⁰ Art. 24, L.R. n. 71/2017

³¹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini Responsabile pro tempore del Settore Politiche di sostegno alle imprese.
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
 - Sviluppo Toscana Spa e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
 - gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Politiche di sostegno alle imprese.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica regionetoscana@postacert.toscana.it

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive, Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso³² viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sistemaneve@sviluppo.toscana.it

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

³² Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

- ✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- ✓ LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

- ✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- ✓ D.M. 30-01-2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
- ✓ L. n. 208 del 28-12-2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- ✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- ✓ D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - “Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità”.
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445”
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”

- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle rovoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 "Delibera di Giunta n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- ✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- ✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"